

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL FUNZIONARIO "ANTI-RITARDO".

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il DL 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012, cosiddetto «Semplifica Italia», recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo con il quale il Governo ha inteso perseguire l'obiettivo di "modernizzare i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, puntando sull'agenda digitale e l'innovazione";

VISTI, in particolare, gli artt. 1, comma 1, del D.L. 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012 e 13, comma 01, del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni nella legge 134/2012, che hanno completamente innovato l'art. 2, comma 9 della L.241/90, introducendo tra l'altro, i commi 9/bis, 9/ter, 9/quarter e 9/quinqües, che espressamente recitano:

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione, è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile sulla home page, l'indicazione del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter.

Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quarter. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinqües. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato.

RILEVATO che le disposizioni anzidette non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1 del D.L. 5/2012;

CONSIDERATO che:

- l'articolo 1 introduce alcune novità in materia di conclusione del procedimento amministrativo mediante modifica dell'articolo 2 della legge n. 241/1990 che stabilisce la disciplina generale dell'obbligo di provvedere in capo alle pubbliche amministrazioni;
- le disposizioni, in particolare, sono volte a rafforzare le garanzie del privato contro il ritardo dell'amministrazione nel provvedere, prevedendo l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonché il riconoscimento della responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile del dirigente o del funzionario responsabile;

RITENUTO di individuare il Segretario Comunale quale soggetto cui attribuire il potere sostitutivo nel caso di inerzia da parte dei dirigenti e dei funzionari incaricati di concludere i procedimenti amministrativi e quindi di mancata o tardiva emanazione di un provvedimento amministrativo;

EVIDENZIATO che:

- in tutti i provvedimenti adottati su istanza di parte, ove non siano rispettati i termini per la conclusione del procedimento, deve essere indicato, oltre al termine di Legge o di Regolamento, quello effettivamente impiegato per il rilascio del provvedimento stesso;
- nella comunicazione di avvio del procedimento sia indicato il nome, l'ufficio, il numero telefonico, posta elettronica certificata ed ogni altro elemento utile all'individuazione del funzionario anti-ritardo;
- le indicazioni relative al funzionario sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente";

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole:

- Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal vice segretario comunale;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Di individuare nel Segretario Comunale, Dr. Giuseppe Burrello, o chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo nella conclusione del procedimento in caso di mancata emanazione di un provvedimento amministrativo nei termini stabiliti per legge o per regolamento;

Di dare pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente";

Di richiedere al Segretario Comunale, entro il 30 gennaio di ciascun anno, la compilazione dell'elenco dei procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla Legge o dai Regolamenti;

Di dare atto che la presente deliberazione, con votazione unanime e separata, espressa nelle forme e nei modi di legge, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to SANMARTINO Franco

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to SOLARO Graziano



Copia

Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to SOLARO Graziano

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SOLARO Graziano

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
=====

Copia conforme all'originale un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 14.01.2014.

Li, 14.01.2014.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to SOLARO Graziano

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____.

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

Li, _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI SALZA DI PINEROLO

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL FUNZIONARIO "ANTI-RITARDO".

L'anno duemilaquattordici addì quattordici del mese di gennaio alle ore 16.00 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		Presente
SANMARTINO Franco	Sindaco	X
BREUZA Bruno Enrico	Assessore	X
BREUZA Rita Maddalena	Assessore	X
BERTALOTTO Federico	Assessore	X
SANMARTINO Italo	Assessore	

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Sig. SOLARO Graziano.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.